

Legge sul Tribunale penale federale (LTPF)

del 4 ottobre 2002 (Stato 14 ottobre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 191a della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001²,
decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione

Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio

¹ Il Tribunale penale federale è il tribunale penale ordinario della Confederazione.

² In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, giudica quale autorità di grado precedente.

³ È dotato di 15–35 posti di giudice.

⁴ L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.

⁵ Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza

Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale penale federale è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Tribunale penale federale.

² Essa decide ogni anno sull'approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione del Tribunale penale federale.

RU 2003 2133

¹ RS 101

² FF 2001 3764

Art. 4 Sede

¹ La sede del Tribunale penale federale è Bellinzona.³

² Se risulta opportuno date le circostanze, il Tribunale penale federale può riunirsi altrove.

Sezione 2: Giudici**Art. 5** Elezione

¹ L'Assemblea federale elegge i giudici.

² È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità

¹ I giudici non possono essere membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun'altra funzione al servizio della Confederazione.

² Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l'adempimento della loro funzione di giudice, l'indipendenza del Tribunale o la sua dignità né esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio.

³ Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere.

⁴ I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o dell'ufficio di revisione di un'impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività

I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale penale federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.

Art. 8 Incompatibilità personale

I parenti e gli affini in linea retta e, fino al quarto grado compreso, in linea collaterale, i coniugi, i coniugi di fratelli e sorelle e le persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale.

³ Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del 25 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2132). Vedi anche art. 1 cpv. 2 della LF del 21 giu. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.72).

Art. 9 Durata della carica

¹ I giudici stanno in carica sei anni.

² I giudici che raggiungono l'età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell'anno civile.

³ I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Destituzione

L'Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 11 Giuramento

¹ Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscientemente il loro dovere.

² Prestano giuramento dinanzi alla Corte plenaria.

³ Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 11a⁴ Immunità

¹ Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione della Corte plenaria.

² Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

³ Il giudice che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

⁴ L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

⁵ Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.

⁴ Introdotto dal n. II 4 lett. c dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

Art. 12 Grado di occupazione e statuto giuridico

¹ I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.

² Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.

³ L'Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione**Art. 13** Principio

Il Tribunale penale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 14 Presidenza

¹ L'Assemblea federale elegge per due anni il presidente e il vicepresidente del Tribunale scegliendoli tra i suoi giudici.

² Il presidente presiede la Corte plenaria ed è membro della direzione del Tribunale. Rappresenta il Tribunale verso l'esterno.

³ In caso di impedimento, è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 15 Corte plenaria

¹ Alla Corte plenaria competono segnatamente:

- a. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
- b. l'emanazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d'ufficio, periti e testimoni;
- c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo di carica;
- d. l'adozione del rapporto di gestione;
- e. la nomina, per sei anni e tenendo conto delle lingue ufficiali, dei giudici istruttori federali e dei loro supplenti; in caso di necessità, essa nomina giudici istruttori straordinari.

² La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

³ I giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale hanno un voto.

Art. 16 Direzione del Tribunale

¹ La Corte plenaria nomina i membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra i giudici.

² La direzione è responsabile dell'amministrazione del Tribunale.

Art. 17 Corti

¹ La Corte plenaria costituisce per due anni una o più corti penali e una o più corti dei reclami penali. Ne rende pubblica la composizione.

² Per costituire le corti, tiene adeguatamente conto delle lingue ufficiali.

³ Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diversa dalla sua. Il giudice che ha prestato il proprio concorso in quanto membro della Corte dei reclami penali non può, nella stessa causa, fungere da membro della Corte penale.

Art. 18 Presidenza delle corti

¹ La Corte plenaria nomina i presidenti delle corti per due anni.

² In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice più anziano per elezione o, se vi sono più giudici con la stessa anzianità di elezione, dal più anziano tra di loro.

Art. 19 Votazione

¹ Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la direzione del Tribunale e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

² In caso di parità di voti, se si tratta di decisioni, decide il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.

Art. 20 Ripartizione delle cause

Il Tribunale penale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti e la composizione dei collegi giudicanti.

Art. 21 Modifica della giurisprudenza e precedenti

¹ Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite.

² Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte interessata, qualora lo ritenesse opportuno ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite.

³ Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte

interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 22 Cancellieri

¹ Il Tribunale penale federale nomina i cancellieri.

² I cancellieri partecipano all'istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto consultivo.

³ Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale penale federale.

⁴ Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 23 Amministrazione

¹ Il Tribunale penale federale gode di autonomia amministrativa.

² Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario.

³ Tiene una contabilità propria.

Art. 24 Segretariato generale

¹ Il Tribunale penale federale nomina il segretario generale e il suo sostituto.

² Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria e degli organi amministrativi.

Art. 25 Informazione

Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Ogni corte decide quali delle proprie sentenze debbano essere oggetto di pubblicazione ufficiale.

Capitolo 2: Competenze e procedura

Sezione 1: Corte penale

Art. 26 Competenza

La Corte penale giudica:

- a. le cause penali sottoposte alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 340 e 340^{bis} del Codice penale⁵, sempreché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia deferito l'istruzione e il giudizio alle autorità cantonali;

⁵ RS 311.0

- b. le cause penali amministrative che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 1974⁶ sul diritto penale amministrativo;
- c. le domande di riabilitazione inerenti a sentenze pronunciate da una giurisdizione della Confederazione.

Art. 27 Composizione

¹ Le cause che rientrano nella competenza della Corte penale sono giudicate:

- a. dal presidente o da un giudice da questi designato, qualora la sanzione prevedibile sia la multa, l'arresto, la detenzione per un anno al massimo o una misura non privativa della libertà;
- b. da tre giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la detenzione o la reclusione superiori a un anno, ma al massimo fino a dieci anni, o una misura privativa della libertà ai sensi degli articoli 43, 44 e 100^{bis} del Codice penale⁷;
- c. da cinque giudici, qualora la sanzione prevedibile sia la reclusione per più di dieci anni o una misura privativa della libertà ai sensi dell'articolo 42 del Codice penale.

² Se nella sua prima composizione, la Corte penale accerta che sarà pronunciata una sanzione che va oltre la sua competenza, il numero dei giudici è aumentato di conseguenza.

³ Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, l'accusato può domandare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'atto d'accusa, che la Corte giudichi nella composizione di tre giudici.

⁴ La Corte penale giudica le domande di riabilitazione nella composizione di tre giudici.

Sezione 2: Corte dei reclami penali

Art. 28 Competenza

¹ La Corte dei reclami penali giudica:

- a. i reclami contro atti o omissioni del procuratore generale della Confederazione o del giudice istruttore federale nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale (art. 26 lett. a);
- b. le misure coercitive e i relativi atti, in quanto la legge federale del 15 giugno 1934⁸ sulla procedura penale o un'altra legge federale lo preveda;
- c. le domande di ricasazione contestate concernenti il procuratore generale della Confederazione, i giudici istruttori federali e i loro cancellieri;

⁶ RS 313.0

⁷ RS 311.0

⁸ RS 312.0

- d. i reclami che le sono sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974⁹ sul diritto penale amministrativo;
- e. i reclami contro gli ordini di arresto in vista d'extradizione e contro le altre decisioni pronunciate in virtù dell'articolo 47 della legge federale del 20 marzo 1981¹⁰ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- f. i ricorsi contro gli ordini di arresto in vista di consegna e contro le decisioni dell'Ufficio centrale in merito alle domande di scarcerazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge federale del 22 giugno 2001¹¹ sulla cooperazione con la Corte penale internazionale;
- g. le contestazioni concernenti la competenza e l'assistenza nazionale in materia penale, in quanto una legge federale lo preveda;
- h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro del suo personale.

² Essa esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull'istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale.

Art. 29 Composizione

La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, salvo che la legge attribuisca tale competenza al presidente.

Sezione 3: Procedura

Art. 30 Principio

La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 1934¹² sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo.

Art. 31 Revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali

¹ Gli articoli 136–145 della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁴ sull'organizzazione giudiziaria si applicano per analogia alla revisione, interpretazione e rettifica delle decisioni della Corte dei reclami penali.

² Non sono proponibili come motivi di revisione i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare con ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali.

⁹ RS 313.0

¹⁰ RS 351.1

¹¹ RS 351.6

¹² RS 312.0

¹³ RS 313.0

¹⁴ RS 173.110

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 32 Modifica del diritto vigente

¹ La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

² L'Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 33 Disposizioni transitorie

¹ All'entrata in vigore della presente legge, il Tribunale penale federale riprende le cause pendenti dinanzi alla Corte penale federale e alla Camera d'accusa del Tribunale federale.

² Il nuovo diritto è applicabile ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

³ Fino all'entrata in vigore della revisione totale della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁵ sull'organizzazione giudiziaria, le decisioni del Tribunale penale federale sono impugnabili come segue:

- a. le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive, mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli articoli 214–216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934¹⁶ sulla procedura penale, applicabili per analogia;
- b. le decisioni della Corte penale, mediante ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale. La procedura è retta dagli articoli 268–278^{bis} della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale; l'articolo 269 capoverso 2 non è tuttavia applicabile. Il procuratore generale della Confederazione è legittimato a ricorrere.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:¹⁷

Gli art. 1–14, 15 cpv. 1 let. a–d cpv. 2 e 3, 16–20, 22–24, 32 e 34, come pure il n. 2–6 dell'annesso: 1° ago. 2003

Tutte le altre disposizioni: 1° apr. 2004

¹⁵ RS 173.110

¹⁶ RS 312.0

¹⁷ Art. 1 dell'O del 25 giu. 2003 (RU 2003 2131).

Allegato
(art. 32 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997¹⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 13 cpv. 4

⁴ Il Dipartimento preposto o il Consiglio federale dirime le contestazioni in seno all'Amministrazione federale; la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dirime le contestazioni tra organi della Confederazione e dei Cantoni.

2. Legge del 26 giugno 1998¹⁹ sull'archiviazione

Art. 1 cpv. 1 lett. d

...

Art. 4 cpv. 4

...

3. Legge del 26 marzo 1934²⁰ sulle garanzie

Art. 4 cpv. 2

...

Art. 5

...

Art. 6 cpv. 2

...

¹⁸ RS 120

¹⁹ RS 152.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²⁰ [CS I 148, RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. 1 414. RU 2003 3543 all. n. I 1]

Art. 8

...

4. Legge del 14 marzo 1958²¹ sulla responsabilità

Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c

...

Art. 14 cpv. 5 e 6

...

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 5^{bis}

...

^{5bis} *Abrogato*

5. Legge del 24 marzo 2000²² sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f

...

Art. 3 cpv. 3

...

6. Legge federale del 23 giugno 2000²³ sulla Cassa pensioni della Confederazione

Art. 1 cpv. 1 lett. e

...

²¹ RS 170.32. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²² RS 172.220.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella legge menzionata.

²³ RS 172.222.0. La modificazione qui appresso é stata inserita nella legge menzionata.

7. Legge federale del 16 dicembre 1943²⁴ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 12 cpv. 1 lett. d, f, g nonché cpv. 2

¹ Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti:

- d. *abrogata*
- f. *abrogata*
- g. la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa e contro le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale.

² *Abrogato*

Art. 13 cpv. 4

Abrogato

Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva

¹ I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi: ...

Art. 23 frase introduttiva

I giudici o supplenti del Tribunale federale possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono: ...

Art. 26 cpv. 1

¹ Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.

Art. 27

Abrogato

8. Codice penale²⁵

Art. 340 n. 3

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale penale federale.

²⁴ RS 173.110

²⁵ RS 311.0

- Art. 351*
Contestazioni sul foro Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro competente, il Tribunale penale federale designa il Cantone cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e di giudicare.
- Art. 357*
Contestazioni Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Cantoni circa l'assistenza sono decise dal Tribunale penale federale. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.
- Art. 372 n. 1 terzo comma*
In caso di conflitto di competenza tra Cantoni, la decisione spetta al Tribunale penale federale.
- Art. 381 cpv. 2*
² Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.
- Art. 394 lett. a*
Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:
- a. all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

9. Legge federale del 15 giugno 1934²⁶ sulla procedura penale

Sostituzione di termini

¹ Il termine «Camera d'accusa» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali» negli articoli 51 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 2, 54 capoverso 2, 69 capoverso 3, 73 capoverso 2, 105^{bis} capoverso 2, 109, 110 capoverso 1, 111, 112, 119 capoverso 3, 124, 218 e 241 capoverso 2.

² Il termine «Camera d'accusa del Tribunale federale» è sostituito dal termine «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» negli articoli 17 capoverso 1, 18 capoverso 4, 27 capoverso 5, 100 capoverso 5, 102^{ter}, 252 capoverso 3, 254 capoverso 2, 260, 262 capoverso 3 e 263 capoverso 3.

³ Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli 28 capoverso 1, 97 capoversi 1 e 2, 107, 140 capoverso 1, 141, 148 capoverso 3, 165, 331 capoversi 1 e 2, 332, 333 capoverso 1 e 341 capoverso 1.

Art. 1 cpv. 1 n. 1 e 3–6

¹ La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

1. il Tribunale penale federale, composto della Corte penale e della Corte dei reclami penali, le cui competenze sono definite nella legge del 4 ottobre 2002²⁷ sul Tribunale penale federale;
3. *abrogato*
4. *abrogato*
5. la Corte di cassazione penale del Tribunale federale nei ricorsi per cassazione;
6. *abrogato*

Art. 2

Abrogato

Art. 7–11

Abrogati

Art. 12

La Corte di cassazione giudica, col concorso di cinque giudici, i ricorsi per cassazione contro le sentenze di tribunali penali cantonali, le decisioni penali di autorità amministrative cantonali, le dichiarazioni di non doversi procedere delle autorità cantonali di rinvio in materia penale e le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale. Rimane salvo l'articolo 275^{bis}.

Cifra III (art. 13)

Abrogata

Art. 18 cpv. 3 secondo periodo

Abrogato

²⁷ RS 173.71

Art. 18^{bis}

¹ Nei casi semplici, il procuratore generale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di diritto penale federale ai sensi degli articoli 340 numero 2 e 340^{bis} del Codice penale²⁸.

² L'articolo 18 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Art. 27 cpv. 6

⁶ In materia di assistenza giudiziaria, sono del resto applicabili gli articoli 352–358 del Codice penale²⁹.

Art. 38 cpv. 1

¹ L'indennità al difensore d'ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale (art. 106 e 121).

*Titolo prima dell'art. 99***XIII. Della ricsuzione, dei termini e della restituzione***Art. 99*

¹ La ricsuzione di funzionari giudiziari, come pure i termini e la restituzione per inosservanza di termine, sono retti dalla legge federale del 16 dicembre 1943³⁰ sull'organizzazione giudiziaria.

² Le disposizioni sulla ricsuzione si applicano anche ai periti e agli interpreti.

³ La ricsuzione del procuratore generale della Confederazione nonché dei giudici istruttori federali e dei loro cancellieri è retta per analogia dagli articoli 22 capoverso 1, 23–25 e 26 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica le domande di ricsuzione contestate.

Art. 102 cpv. 2

² Il procuratore generale decide circa le richieste. Sono fatti salvi gli articoli 18 capoversi 1 e 2 e 18^{bis} capoverso 1.

Art. 106 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Notifica parimenti questa sospensione alla parte lesa e alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991³¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati. Contro la sospensione delle indagini la parte lesa e la vittima posso-

²⁸ RS 311.0

²⁹ RS 311.0

³⁰ RS 173.110

³¹ RS 312.5

no ricorrere entro dieci giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Titolo prima dell'art. 120

III. Della desistenza dal procedimento e della messa in stato d'accusa

Art. 120

¹ Il procuratore generale può, nel corso dell'istruzione preparatoria o dopo la chiusura di essa, desistere dal procedimento.

² La decisione di desistenza dal procedimento è motivata brevemente.

³ Essa è notificata:

1. all'imputato;
2. alla parte lesa;
3. alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991³² concernente l'aiuto alle vittime di reati;
4. al giudice istruttore;
5. alla Corte dei reclami penali.

⁴ La parte lesa e la vittima, indipendentemente dal fatto che facciano valere pretese civili, possono, entro dieci giorni, impugnare la decisione di desistenza dal procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 120^{bis}

¹ In caso di decisione di desistenza dal procedimento, il procuratore generale è competente per la confisca di oggetti e beni patrimoniali. Egli notifica per scritto la decisione all'interessato e ne indica sommariamente i motivi.

² La decisione di confisca può essere impugnata entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali.

Art. 121 secondo periodo

... Il procuratore generale può metterle totalmente o parzialmente a carico dell'imputato che abbia colpevolmente provocato l'apertura del procedimento o sensibilmente intralciato l'istruttoria con comportamenti defatigatori.

Art. 122 cpv. 3

³ Il procuratore generale sottopone gli atti, per decisione, insieme con la sua proposta, alla Corte dei reclami penali. È dato modo alle persone in causa di presentare le loro osservazioni.

³² RS 312.5

*Titolo prima dell'art. 125**Abrogato**Art. 126*

¹ L'atto d'accusa deve indicare:

1. l'accusato;
2. il reato imputatogli, con i suoi elementi di fatto e di diritto;
3. le disposizioni penali applicabili;
4. i mezzi di prova invocati per il dibattimento;
5. la composizione della Corte penale (art. 27 della legge del 4 ottobre 2002³³ sul Tribunale penale federale).

² Esso non è motivato.

Art. 127

¹ Il procuratore generale notifica l'atto d'accusa:

1. a ogni accusato e al suo difensore;
2. alla parte lesa;
3. alla vittima di un reato secondo l'articolo 2 della legge federale del 4 ottobre 1991³⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati;
4. alla Corte penale, insieme con gli atti;
5. al giudice istruttore.

² L'atto d'accusa non è impugnabile.

*Art. 128–134**Abrogati**Art. 135**Abrogato**Art. 136*

¹ Se l'accusato non ha ancora un difensore, il presidente della Corte penale lo avverte che ha il diritto di designarlo.

² Se l'accusato non fa uso di questo diritto entro il termine impartitogli, il presidente gli designa un difensore d'ufficio.

³³ RS 173.71

³⁴ RS 312.5

*Art. 162**Abrogato**Art. 169 cpv. 2*

² Tiene conto delle risultanze della procedura preliminare e del dibattimento.

Art. 181

¹ Il processo verbale del dibattimento contiene:

1. l'indicazione del luogo e della data del dibattimento;
2. i nomi dei giudici, del rappresentante del Ministero pubblico, del cancelliere, dell'accusato e del suo difensore, della parte lesa e del suo patrocinatore o rappresentante nonché il reato indicato nell'atto d'accusa;
3. il riassunto delle dichiarazioni delle persone sentite e le domande importanti poste dal presidente, lo svolgimento del dibattimento e la constatazione dell'osservanza delle formalità prescritte, le istanze e le conclusioni delle parti, le decisioni prese in proposito e il dispositivo della sentenza.

² Se il tenore di una dichiarazione è particolarmente importante, il presidente può ordinare, d'ufficio o su richiesta di una parte, che il processo verbale la riproduca integralmente.

Art. 212 cpv. 1

¹ La nullità della sentenza penale pronunciata in seguito a domanda di revisione o a ricorso al Tribunale federale comporta la nullità della decisione sulle pretese di diritto civile.

Art. 213

Il giudice istruttore e il presidente della Corte penale possono accordare alla parte lesa il gratuito patrocinio alle condizioni previste nell'articolo 152 della legge federale del 16 dicembre 1943³⁵ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 216

Il reclamo deve essere presentato per scritto al Tribunale penale federale. Il detenuto può consegnarlo alla direzione delle carceri, la quale deve farlo pervenire immediatamente al Tribunale penale federale.

³⁵ RS 173.110

Art. 219 cpv. 1 e 2

¹ Se il reclamo non appare senz'altro irricevibile o infondato, il presidente della Corte dei reclami penali o il giudice da questi designato lo notifica al giudice istruttore assegnandogli un termine per la risposta. Spirato questo termine, la Corte dei reclami penali decide.

² Se il reclamo è dichiarato fondato, la Corte dei reclami penali ordina le misure necessarie.

*Cifra II (art. 220–228)**Abrogata**Art. 229 frase introduttiva e n. 4*

La revisione di una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale passata in giudicato può essere domandata:

4. se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una decisione definitiva una violazione della Convenzione del 4 novembre 1950³⁶ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli, nella misura in cui un'indennità pecuniaria non sia atta a rimediare alle conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per rimediare a tali conseguenze; la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 di detta Convenzione.

Art. 232 cpv. 1 e 3

¹ La domanda di revisione deve essere presentata per scritto al Tribunale penale federale.

³ La domanda di revisione sospende l'esecuzione della sentenza soltanto se la Corte penale lo ordina.

Art. 233

Se la domanda di revisione è conforme alle norme della legge, la Corte penale la notifica alle altre parti e assegna loro un termine per la presentazione delle loro osservazioni scritte.

Art. 234

La Corte penale ordina, se è il caso, l'assunzione di prove. Può incaricare uno dei suoi membri o rivolgersi, per rogatoria, all'autorità cantonale. La Corte dà alle parti la facoltà di assistere all'assunzione delle prove.

Art. 236

Se la domanda di revisione è fondata, la Corte penale annulla la sentenza e ne pronuncia una nuova.

Art. 239 cpv. 1

¹ Le decisioni della Corte penale divengono esecutive se:

1. il termine di ricorso al Tribunale federale è trascorso inutilizzato;
2. il ricorso non ha effetto sospensivo per legge o per pronuncia del Tribunale federale;
3. il Tribunale federale ha respinto il ricorso o lo ha dichiarato irricevibile.

Art. 244

Abrogato

Art. 264

Abrogato

Cifra III^{bis} (art. 265^{bis}–265^{quinquies})

Abrogata

Titolo prima dell'art. 279

Parte quarta:**Contestazioni sulla competenza e sull'assistenza giudiziaria nazionale***Art. 279*

¹ In caso di contestazioni sulla competenza tra la Confederazione e un Cantone o tra Cantoni, l'autorità di perseguimento penale adita per prima sottopone la questione alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

² La decisione inerente alla giurisdizione della Confederazione o di un Cantone pronunciata dall'autorità cantonale di perseguimento penale o dal procuratore generale della Confederazione può essere impugnata dinanzi alla Corte dei reclami penali; quest'ultima può essere adita anche in caso di ritardo nella pronuncia di una siffatta decisione. Gli articoli 214–219 si applicano per analogia.

³ In caso di contestazioni sull'assistenza giudiziaria nazionale, le autorità federali e cantonali interessate possono adire la Corte dei reclami penali.

10. Legge federale del 22 marzo 1974³⁷ sul diritto penale amministrativo

Sostituzione di termini

¹ Il termine «Tribunale federale» è sostituito dal termine «Tribunale penale federale» nell'articolo 22 capoverso 2.

² I termini «Camera d'accusa del Tribunale federale» e «Camera d'accusa» sono sostituiti dai termini «Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale» rispettivamente «Corte dei reclami penali» negli articoli 25 rubrica e capoversi 1–4, 26 capoversi 1–3, 27 capoverso 3, 29 capoverso 2, 30 capoverso 5, 33 capoverso 3, 50 capoverso 3, 51 capoverso 6, 88 capoverso 4, 96 capoverso 1, 98 capoverso 2, 100 capoverso 4 e 102 capoverso 3.

³ Il termine «Corte penale federale» è sostituito dal termine «Corte penale» negli articoli 21 capoverso 3, 81, 82 e 89 capoverso 1.

Art. 41 cpv. 2

² All'interrogatorio e all'indennità dei testimoni si applicano per analogia gli articoli 74–85 della legge federale del 15 giugno 1934³⁸ sulla procedura penale e l'articolo 48 della legge del 4 dicembre 1947³⁹ di procedura civile federale; il testimone che, senza motivo legittimo, rifiuta di fare una deposizione richiestagli con riferimento all'articolo 292 del Codice penale⁴⁰ e sotto comminatoria delle pene ivi previste, è deferito al giudice penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità.

Art. 43 cpv. 2

² All'imputato dev'essere data la possibilità di esprimersi circa la scelta dei periti e le domande da porre. Per il resto, alla nomina dei periti, come anche ai loro diritti e doveri, si applicano per analogia gli articoli 92–96 della legge federale del 15 giugno 1934⁴¹ sulla procedura penale e l'articolo 61 della legge del 4 dicembre 1947⁴² di procedura civile federale.

Art. 83 cpv. 2

Abrogato

37 RS 313.0

38 RS 312.0

39 RS 273

40 RS 311.0

41 RS 312.0

42 RS 273

Art. 93 cpv. 2

² Se respinge una pretesa di attribuzione del ricavo della realizzazione di un oggetto o di un bene confiscato, fondata sull'articolo 59 numero 1 secondo comma del Codice penale⁴³, l'amministrazione in causa emana una decisione in applicazione della legge federale del 20 dicembre 1968⁴⁴ sulla procedura amministrativa.

11. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴⁵

Art. 223 cpv. 1 e 2

¹ I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.

² Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.

Art. 232b lett. b

Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:

- b. all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;

12. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴⁶

Art. 21 Controversie

Le controversie per denegata assistenza sono giudicate dal Tribunale penale federale.

Art. 136 cpv. 2

² Il tribunale pronuncia d'ufficio la sua incompetenza quando il caso non soggiace alla giurisdizione militare. Le decisioni prese dal Tribunale penale federale in virtù dell'articolo 223 del Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴⁷ vincolano il tribunale e le parti.

⁴³ RS 311.0

⁴⁴ RS 172.021

⁴⁵ RS 321.0

⁴⁶ RS 322.1

⁴⁷ RS 321.0

13. Legge federale del 20 marzo 1981⁴⁸ sull'assistenza internazionale in materia penale

Art. 48 cpv. 2

² Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 214–219 della legge federale del 15 giugno 1934⁴⁹ sulla procedura penale sono applicabili per analogia.

14. Legge federale del 22 giugno 2001⁵⁰ sulla cooperazione con la Corte penale internazionale

Art. 19 cpv. 4 primo periodo

⁴ L'ordine di arresto in vista di consegna può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. ...

Art. 20 cpv. 2 quarto periodo

² ... La decisione dell'Ufficio centrale può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale penale federale entro dieci giorni dalla notificazione scritta. ...

15. Decreto federale del 21 dicembre 1995⁵¹ concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario

Art. 12 cpv. 2

² Può essere presentato un ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale entro un termine di dieci giorni a partire dalla notifica dell'ordine di arresto. Gli articoli 214–219 della legge federale del 15 giugno 1934⁵² sulla procedura penale si applicano per analogia.

⁴⁸ RS 351.1

⁴⁹ RS 312.0

⁵⁰ RS 351.6

⁵¹ RS 351.20

⁵² RS 312.0

16. Legge federale del 7 ottobre 1994⁵³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Art. 4 cpv. 2

² In merito alle controversie che sorgono nell'Amministrazione federale decide l'autorità preposta; in merito alle controversie tra organi della Confederazione e organi dei Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

17. Legge federale del 23 settembre 1953⁵⁴ sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Art. 15 cpv. 1

¹ I reati commessi a bordo di navi svizzere come pure le contravvenzioni punibili secondo la presente legge devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città, in quanto non sia prevista la competenza del Tribunale penale federale o dei tribunali militari. Il ricavo delle multe pronunciate in virtù della presente legge appartiene al Cantone di Basilea Città.

18. Legge federale del 6 ottobre 2000⁵⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 cpv. 1 lett. a

¹ L'ordine di sorveglianza va sottoposto per approvazione alle autorità seguenti:

- a. da parte delle autorità civili della Confederazione: al presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;

19. Legge del 22 marzo 1991⁵⁶ sulla radioprotezione

Art. 46 cpv. 1

¹ I delitti di cui all'articolo 43 sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale penale federale.

⁵³ RS 360

⁵⁴ RS 747.30

⁵⁵ RS 780.1

⁵⁶ RS 814.50

20. Legge federale dell'8 giugno 1923⁵⁷ concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Art. 51

V. Contestazione
sul foro

Se esiste contestazione sul foro competente fra le autorità di più Cantoni, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il Cantone in cui devono aver luogo il procedimento e il giudizio.

21. Legge del 4 febbraio 1919⁵⁸ sulle cauzioni

Art. 20 cpv. 1

¹ Gli organi, i rappresentanti ed ausiliari di una società che omettono intenzionalmente di fare all'autorità di vigilanza le comunicazioni concernenti la cauzione o che fanno a questo proposito scientemente dichiarazioni inesatte, sono puniti dalla Corte penale del Tribunale penale federale con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a ventimila franchi. Le due pene possono essere cumulate.

⁵⁷ RS 935.51

⁵⁸ RS 961.02

